



Skandia Vita S.p.A.

Impresa di assicurazione appartenente al Gruppo Skandia

Condizioni contrattuali relative a AXA Private Banker unit linked,
prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Il presente contratto è un contratto a vita intera e prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi, il cui importo è direttamente collegato al valore delle quote di Fondi esterni prescelti. Le prestazioni assicurate sono quindi integralmente correlate al valore delle quote dei Fondi esterni in cui viene investito il premio.

Le prestazioni assicurate sono descritte al successivo art. 2.

Data la natura dell'investimento, il capitale liquidabile dalla Compagnia in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato, non è predeterminato ma verrà definito in base all'andamento del valore delle quote.

Art. 2 - Capitale assicurato

Il capitale assicurato, in caso di decesso dell'Assicurato, varierà, a seconda dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, tra il 105% ed il 100,01% del controvalore delle quote acquisite nei Fondi esterni. Le percentuali sono riportate nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Percentuale di riferimento
18-34	105%
35-44	103%
45-54	101%
55-64	100,5%
65-74	100,1%
75 e oltre	100,01%

Il controvalore delle quote attribuite al contratto, ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav per ciascun fondo esterno, come meglio specificato al successivo art. 14bis.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento, derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato, coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stato ricevuto, da parte della Compagnia, il certificato di decesso dell'Assicurato.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.

Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 15.

Art. 3 - Fondi esterni/linee gestite a cui è collegata la prestazione

Il premio verrà investito, secondo la scelta del Contraente, nei Fondi esterni/linee "LongShort" elencati nella Tabella Riepilogativa dei Fondi, in allegato alla Nota Informativa.

Il Contraente può scegliere di allocare il premio secondo la percentuale ed il profilo di rischio desiderati selezionando un massimo di 40 Fondi esterni/linee "LongShort" a sua scelta per polizza.

Nel caso in cui uno o più Fondi esterni prescelti dal Contraente siano temporaneamente sospesi alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole società di gestione o per rating inferiore al minimo richiesto dalla circolare ISVAP n. 474/D e successive modifiche e integrazioni o siano stati chiusi dalla società di gestione, la Compagnia provvederà - in caso di investimento derivante da versamento di premio - ad investire, in via automatica, la percentuale di premio destinata a tale/i Fondo/i o - in caso di switch - ad effettuare l'operazione di switch, sempre in via automatica, nel Fondo Anima Liquidità (cod. AN5001).

I Fondi esterni - compreso il Fondo Anima Liquidità - sono dettagliatamente descritti negli Stralci dei Prospetti Informativi dei fondi esterni e successive modifiche e integrazioni, dove sono indicati inoltre la forma organizzativa, la sede legale e la relativa società di gestione degli OICR proposti. La Compagnia identifica periodicamente dei portafogli consigliati relativi a differenti profili di rischio, costruiti sulla base del continuo monitoraggio dei Fondi esterni selezionabili dal Contraente. Tali portafogli sono disponibili presso la Società distributrice.

Il contratto prevede la sottoscrizione di combinazioni predefinite di fondi esterni (cd. Linee gestite di tipo "LongShort") gestite nel corso del tempo dalla Compagnia. Ogni linea gestita di tipo "LongShort", è composta da due specifici fondi esterni in cui il premio viene inizialmente suddiviso al 50%:

- un fondo esterno gestito attivamente con un obiettivo di sovra performance dell'indice di riferimento (componente Long);
- un fondo esterno gestito passivamente, con l'obiettivo di replicare inversamente, sia al rialzo che al ribasso, l'andamento dell'indice di riferimento (componente Short).

La Compagnia gestisce le combinazioni predefinite selezionando, monitorando e ribilanciando i fondi esterni che compongono la linea "LongShort" con l'obiettivo di generare, tramite l'azione combinata della componente Long (in grado di produrre extra-performance rispetto all'indice di riferimento e quindi rispetto al mercato) e di quella Short (che riduce la direzionalità del portafoglio ai mercati), rendimenti scarsamente correlati all'andamento dei mercati azionari, nei limiti di una misura di rischio ex ante definita per ciascuna linea "LongShort".

La Compagnia, attraverso l'Attività di gestione realizzata, effettuerà un ribilanciamento degli investimenti ai fini del ripristino delle percentuali definite dagli investimenti iniziali, senza tuttavia modificare nel tempo i fondi esterni che compongono ciascuna linea gestita "LongShort".

Tale ribilanciamento verrà effettuato mensilmente il secondo venerdì di ogni mese attraverso il disinvestimento del controvalore delle quote delle attività finanziarie che compongono ciascuna linea "LongShort" e il contestuale investimento delle stesse, nelle proporzioni definite dai pesi degli investimenti iniziali.

La Compagnia comunicherà al Contraente il numero e il valore delle quote assegnate a seguito di ogni attività di ribilanciamento attraverso l'estratto conto annuale.

In casi limite di sopraggiunta indisponibilità permanente di uno dei fondi esterni che compongono la linea gestita di tipo

“LongShort”, o nel caso la Compagnia valuti che una modifica delle caratteristiche gestionali degli stessi, possa pregiudicare la possibilità della linea “LongShort” di realizzare gli obiettivi di gestione dichiarati, la combinazione predefinita verrà chiusa a nuove sottoscrizioni, versamenti aggiuntivi e operazioni di switch in entrata e il controvalore delle quote presenti su tale linea “LongShort” verrà autonomamente disinvestito dalla Compagnia e reinvestito il medesimo giorno di riferimento nella Linea Liquidità di seguito descritta senza l’applicazione di costi aggiuntivi.

Nel caso di indisponibilità solo temporanea di uno dei fondi esterni che compongono la linea “LongShort”, non potranno essere eseguite dalla Compagnia nuove richieste di sottoscrizione, di versamenti aggiuntivi e operazioni di switch in entrata sulla stessa. In tali casi la Compagnia provvederà ad investire il premio versato o ad effettuare l’operazione di switch direttamente sulla Linea Liquidità.

L’investimento effettuato autonomamente dalla Compagnia nella Linea Liquidità verrà comunicato tempestivamente al Contraente e resterà tale sino a successiva richiesta di switch da parte dello stesso.

Linea Liquidità

La Linea Liquidità è una linea gestita dalla Compagnia ed investe in quote di fondi esterni selezionati dalla stessa - sulla base di una costante analisi quantitativa e qualitativa degli stessi fondi e del mercato - tra quelli appartenenti alla macro-categoria “fondi monetari/liquidità” e disponibili nella gamma dei fondi collegabili al presente contratto ed elencati nella Tabella Riepilogativa dei fondi, in allegato alla Nota Informativa.

Tale linea non è sottoscrivibile direttamente dal Contraente.

Grado di rischio: Basso

Orizzonte minimo di investimento consigliato: 1 anno

Obiettivo di investimento: conservazione del capitale investito in un orizzonte temporale di breve periodo

Benchmark di riferimento: 100% Euribor 3 mesi (tasso 360). L’indice esprime il tasso di riferimento a tre mesi del mercato monetario dell’area euro ed è promosso dalla European Banking Federation.

Volatilità attesa: 3 %

Composizione della linea

Ai fini della selezione da parte della Compagnia degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio per la composizione della linea gestita, sarà utilizzata esclusivamente la macrocategoria monetaria/liquidità.

L’elenco dei fondi esterni selezionati dalla Compagnia per la Linea Liquidità è disponibile presso la Società distributrice o presso la Compagnia stessa.

La Compagnia, a seguito dell’analisi finanziaria di cui sopra, individua i fondi esterni che compongono la Linea Liquidità ed opera per conto del Contraente con discrezionalità ed autonomia operativa, rivedendone la composizione in base all’analisi effettuata, attraverso operazioni di compravendita dei fondi esterni.

Le operazioni di compravendita derivanti dalla gestione sono effettuate il venerdì che è il giorno di riferimento ed ai fini della determinazione dell’importo trasferito da un fondo all’altro si assume il valore delle quote assegnato all’operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav, come definito all’art. 14bis.

Tutte le operazioni derivanti dall’attività della Compagnia sulla Linea Liquidità saranno successivamente comunicate al Contraente, tramite specifica lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi fondi, comprese le informazioni relative al numero e valore unitario delle quote dei fondi esterni attribuite.

Art. 4 - Altri Fondi esterni/linee gestite

La Compagnia ha la facoltà di proporre nuove linee gestite o OICR aventi le seguenti caratteristiche:

- a) fondi comuni di investimento aperti e Sicav c.d. armonizzati cioè che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE modificata dalle Direttive 88/220/CE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- b) fondi comuni di investimento aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell’intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
- c) fondi comuni di investimento aperti e Sicav esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’art. 42 del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria.

A seguito della continua attività di analisi, monitoraggio e di verifica delle performance dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, allo scopo di mantenere un’offerta diversificata e qualitativamente elevata, provvede ad un costante adeguamento qualitativo della gamma di fondi proposti con il presente contratto, nell’interesse del Contraente. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto.

La Compagnia invierà su base semestrale al Contraente una comunicazione contenente gli aggiornamenti periodici dell’elenco dei fondi esterni collegati al contratto unitamente ad un breve commento delle operazioni eseguite durante il periodo di riferimento.

In caso di eliminazione di uno o più fondi collegati al contratto, la Compagnia ne informerà il Contraente almeno un mese prima della data prevista per l’eliminazione. Il Contraente potrà decidere, entro tale data, di effettuare un’operazione di switch verso uno o più fondi esterni e/o linee “LongShort” a sua scelta tra quelli collegabili al presente contratto. In mancanza di risposta da parte del Contraente, la Compagnia, procederà, alla data stabilita, a disinvestire tutte le quote del fondo in via di eliminazione e a reinvestirne il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima categoria ANIA, sottoscrivibile con il presente contratto.

Le quote del nuovo fondo resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di switch da parte del Contraente.

Art. 5 - Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si ritiene perfezionato e produce gli effetti il venerdì lavorativo indicato in Proposta di assicurazione alla voce "data di decorrenza", sempreché entro tale data, la Compagnia disponga del premio, così come determinato successivamente, e non abbia comunicato per iscritto al Contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della Proposta. In caso di venerdì non lavorativo il contratto si conclude il primo giorno lavorativo successivo e gli effetti decorrono da tale data.

Art. 6 - Il premio e suo versamento

Modalità di pagamento

Il pagamento dei premi, può essere effettuato tramite le seguenti modalità.

Il premio unico iniziale e i premi aggiuntivi dovranno essere corrisposti tramite:

- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A.;
- assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dalla Compagnia.

La Compagnia non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Giorno di disponibilità

Il giorno di disponibilità del premio da parte della Compagnia coincide - in caso di pagamento tramite bonifico - con il giorno in cui la Compagnia dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale e - in caso di pagamento tramite assegno - con la scadenza dei giorni di valuta (1 giorno di valuta per assegno bancario su piazza e per assegno circolare; 3 giorni per assegno bancario fuori piazza).

La Compagnia deve avere la disponibilità dei premi aggiuntivi il giorno lavorativo precedente il giorno di riferimento definito al successivo art. 14 bis.

Modalità di corresponsione dei premi

Premio unico iniziale

Al momento della sottoscrizione della Proposta è previsto il pagamento di un premio unico iniziale di importo non inferiore a Euro 25.000 e non superiore a Euro 249.999.

Premi aggiuntivi

Oltre al pagamento del premio iniziale, il Contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a Euro 500 ciascuno, che la Compagnia investirà in quote di Fondi esterni, secondo la scelta del Contraente. I versamenti di premi aggiuntivi, tuttavia, possono essere effettuati fino ad una età massima dell'Assicurato di 74 anni, e non oltre alla data di investimento dello stesso.

I versamenti di premi aggiuntivi effettuati su contratti collegati ad una combinazione libera di fondi esterni e/o su una o più linee gestite di tipo "LongShort" potranno essere effettuati su una combinazione libera di fondi esterni e/o su una o più linee di tipo "LongShort" da indicare al momento del versamento in base alla scelta del Contraente.

Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'esecuzione dell'ordine di investimento da parte delle Società di Gestione/Sicav dei singoli fondi esterni in cui è stato investito il premio, la Compagnia invierà al Contraente:

- il Documento di Polizza, successivamente alla decorrenza degli effetti del contratto;
- una lettera di conferma dell'investimento, successivamente ad ogni eventuale versamento di premio aggiuntivo.

Art. 7 - Modalità di conversione del premio in quote

Al momento del perfezionamento del contratto il premio viene investito, al netto del caricamento per diritto fisso nelle quote dei fondi esterni, secondo la scelta operata dal Contraente.

Nel caso in cui uno o più fondi esterni prescelti dal Contraente siano temporaneamente sospesi alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole società di gestione o per rating inferiore al minimo richiesto dalla circolare ISVAP n. 474/D e successive modifiche e integrazioni o siano stati chiusi dalla società di gestione, la Compagnia provvederà in via automatica, ad investire la percentuale di premio destinata a tale/i fondo/i nel fondo Anima Liquidità.

Il Contraente ha comunque la facoltà di effettuare, senza costi aggiuntivi ed in qualsiasi momento successivo alla comunicazione, un'operazione di switch verso uno o più fondi/linee. La percentuale di premio resterà investita nel fondo Anima Liquidità fino a successiva richiesta di operazione di switch da parte del Contraente.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti da versamento del premio iniziale coincide con il venerdì lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio, nel rispetto dei giorni di valuta sopra indicati.

Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti da versamento dei premi aggiuntivi coincide con il primo giorno lavorativo successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della Compagnia (c.d. "data di investimento"), nel rispetto dei giorni di valuta precedentemente indicati.

Il numero delle quote dei fondi esterni che rappresentano il capitale si determina dividendo il/i premio/i versato/i dal Contraente - al netto, nel solo caso del premio iniziale, del caricamento per diritto fisso - per il valore unitario della quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno come meglio specificato al successivo art. 14bis.

Nel caso, sopra specificato, in cui uno o più Fondi prescelti dal Contraente siano momentaneamente sospesi o siano stati chiusi dalla società di gestione e siano state conseguentemente attribuite al Contraente quote del Fondo Anima Liquidità, la Compagnia invierà, unitamente al Documento di Polizza - o in caso di versamento di premio aggiuntivo, alla lettera di conferma dell'operazione stessa -, una comunicazione indicante la motivazione della sospensione del/i Fondo/i prescelto/i dal Contraente e del conseguente investimento nel Fondo Anima Liquidità.

La Compagnia, una volta perfezionato il contratto invierà al Contraente il Documento di Polizza che contiene:

- la conferma dell'avvenuto versamento;
- la data di decorrenza del contratto;
- l'importo del premio versato e l'importo del premio investito alla decorrenza del contratto;
- il numero ed il valore unitario ed il giorno in cui tale valore si riferisce, delle quote dei fondi esterni attribuite a fronte del pagamento del premio.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte al rischio di mortalità previsto nel contratto e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi gravanti sul contratto, non concorre alla formazione del capitale.

L'importo viene calcolato in funzione del premio, e viene prelevato dalle quote, come segue:

- mensilmente viene prelevata una percentuale pari allo 0,01% su base annua, del numero totale delle quote possedute dal Contraente. Essa è prelevata direttamente dal numero totale delle quote acquisite con conseguente riduzione del numero delle stesse.

A tal fine sarà cura della Compagnia fornire annualmente la comunicazione relativa al prelievo effettuato.

Art. 8 - Requisiti soggettivi

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui viene perfezionato il contratto di assicurazione non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore ai 74.

Art. 9 - Opzione in rendita previdenziale in caso di riscatto

Il Contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita previdenziale, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate.

Il Contraente potrà richiedere:

- che la prestazione in forma di rendita sia vitalizia sulla testa dell'Assicurato;
- che la prestazione corrisposta in forma di rendita sia reversibile a favore delle persone designate dal Contraente;
- che la prestazione della rendita sia certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente venga erogata finché l'Assicurato è in vita; se si verifica il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, che la stessa venga erogata alle persone designate dal Contraente per il periodo rimanente.

La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 500. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui la Compagnia riceve la richiesta di conversione sottoscritta dal Contraente. Il suddetto tasso è calcolato in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell'importo di rata raggiunto. Nella fase di erogazione la rendita non potrà essere riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterrà estinto con il decesso dell'Assicurato.

Art. 10 - Costi

Il presente contratto prevede:

costi gravanti sul contratto

I costi gravanti sul contratto sono rappresentati da:

- un caricamento per diritto fisso di Euro 50. Tale diritto viene prelevato al momento del perfezionamento del contratto. I versamenti di premi aggiuntivi non prevedono il pagamento di alcun caricamento per diritto fisso;
- un caricamento periodico pari all'1,98%, su base annua, del numero totale delle quote possedute dal Contraente, di cui:
 - per spese di distribuzione: 1,48%
 - per costi di gestione: 0,50%

Il caricamento periodico per costi di gestione viene prelevato a fronte di un servizio da parte della Compagnia di identificazione di portafogli consigliati per differenti profili di rischio, costruiti sulla base del continuo monitoraggio dei Fondi selezionabili dal Contraente e disponibili presso la Società distributrice.

In caso di sottoscrizione delle linee "LongShort" verrà prelevato, limitatamente a dette linee, un'ulteriore caricamento periodico rispetto ai costi di gestione sopra indicati pari allo 0,05% su base annua del numero totale delle quote possedute dal Contraente. Tale maggiorazione di costo è applicata a fronte dell'attività di gestione effettuata dalla Compagnia sulle linee "LongShort" come indicata all'art. 3.

Detti caricamenti vengono calcolati su base annua e prelevati mensilmente direttamente dal numero totale delle quote acquisite, con conseguente riduzione del numero delle stesse.

spese gravanti sui Fondi esterni

Le spese gravanti sui Fondi esterni sono contenute e dettagliatamente descritte negli Stralci dei Prospetti informativi dei fondi esterni.

Art. 11 - Durata del contratto

Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata prefissata. Il contratto si scioglie al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

Art. 12 - Diritto di riscatto

In conformità con quanto previsto all'art. 1925 c.c., Il Contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto.

Il riscatto, non essendo soggetto a vincoli temporali, può essere richiesto dal Contraente in qualsiasi momento, durante la vita

del contratto. A tal fine il Contraente dovrà inviare una comunicazione scritta alla Compagnia, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R..

Con il riscatto, la Compagnia procederà al disinvestimento delle quote dei fondi esterni il primo giorno lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui abbia ricevuto la richiesta di riscatto del Contraente. Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione delle quote in somme da erogare.

Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, varierà tra il 94% e il 100% del controvalore delle quote dei Fondi esterni possedute al momento del riscatto, secondo il numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto e dalla data di versamento per i singoli premi aggiuntivi, come di seguito descritto:

Anno	Valore di riscatto (% del controvalore delle quote dei Fondi esterni possedute al momento del riscatto)
0	94%
1	95%
2	97%
3	98%
4	99%
5 e oltre	100%

Il controvalore delle quote attribuite al contratto, ai fini della definizione del valore di riscatto, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav per ciascun fondo esterno, come meglio specificato al successivo art. 14bis.

Il Contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale sempreché il capitale maturato residuale non sia inferiore a Euro 1.500 e per un importo minimo non inferiore a Euro 500.

Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell'operazione, la Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi esterni collegati al contratto o ad una linea gestita abbia autonomamente sospeso il calcolo del valore della quota, la Compagnia non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i o dell'intera linea composta da tali fondi.

Conseguentemente la Compagnia:

- in caso di richiesta di riscatto totale, liquiderà al Contraente esclusivamente il valore di riscatto delle quote dei fondi esterni o delle linee composte da tali fondi, diminuito delle eventuali imposte di legge, a cui è possibile assegnare un valore delle quota relativo all'operazione;
- in caso di richiesta di riscatto parziale, liquiderà al Contraente il valore di riscatto richiesto, disinvestendo esclusivamente le quote dei fondi esterni /linee a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione. Eventuali imposte di legge saranno applicati sull'importo residuo in polizza e/o sull'importo liquidato, in base alla possibilità di disinvestimento delle quote non riscattate.

Nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti sia inferiore al valore di riscatto richiesto, la Compagnia liquiderà esclusivamente tale controvalore, diminuito di eventuali imposte di legge.

La Compagnia ne fornirà al Contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Successivamente, la Compagnia procederà tempestivamente al disinvestimento delle quote del/i fondo/i o delle linee non liquidati non appena avrà comunicazione da parte della Società di Gestione/Sicav della ripresa del calcolo del valore della quota, salvo diversa precedente comunicazione contraria da parte del Contraente.

Eventuali imposte di legge, saranno applicati conformemente a quanto già previsto per l'operazione di riscatto inizialmente richiesta (totale o parziale).

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 15.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, la Compagnia si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti da una richiesta di riscatto ricevuta dal Contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Art. 13 - Diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto

Il Contraente può revocare la Proposta fino a quando il contratto non è concluso.

Ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs 174/95, il Contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta effettuata con raccomandata A.R. alla Compagnia entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione.

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il valore delle quote dei Fondi esterni.

Ai fini della determinazione del valore maturato da restituire al Contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di recesso del Contraente.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente

Art. 14 - Operazioni di switch

Il Contraente ha la facoltà di effettuare operazioni di switch delle quote da un fondo/linea ad un altro fondo/linea.

L'operazione di switch viene effettuata disinvestendo tutte le quote attribuite al contratto nel giorno di riferimento e reinvestendole, il medesimo giorno, nei nuovi fondi/linee "LongShort" secondo la nuova scelta dal Contraente.

L'operazione di switch verso uno o più fondi esterni/linee "LongShort" può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del

rapporto contrattuale, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., del Contraente relativa all'operazione in oggetto.

Il giorno di riferimento per l'operazione di switch, che presuppone un disinvestimento e un contestuale investimento in quote di fondi esterni, coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte della Compagnia, della richiesta scritta.

Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, la Compagnia, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di assegnazione del valore quota relativa alla singola operazione, come pubblicati su "Il Sole 24 Ore".

Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'esecuzione degli ordini di disinvestimento e reinvestimento da parte delle Società di Gestione/Sicav dei singoli fondi esterni relativi all'operazione, la Compagnia invierà al Contraente una lettera di conferma dell'operazione di switch contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi/linee, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi rimborsate ed attribuite.

In caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili alla Compagnia, sarà assegnato all'operazione il primo valore unitario delle quote successivamente disponibile.

Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell'operazione di switch, la Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi esterni collegati al contratto o ad una linea gestita abbia autonomamente sospeso il calcolo del valore della quota, la Compagnia non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i o dell'intera linea composta da tali fondi.

Conseguentemente la Compagnia :

- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi esterni/linee a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione;
- reinvestirà il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente esclusivamente nei nuovi fondi/linee scelti dal Contraente.

La Compagnia ne fornirà al Contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, la Compagnia si riserva inoltre la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni derivanti da una richiesta di switch ricevuta dal Contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Qualora uno o più fondi esterni prescelti dal Contraente siano temporaneamente sospesi alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole società di gestione o per rating inferiore al minimo richiesto dalla circolare ISVAP n. 474/D e successive modifiche e integrazioni o siano stati chiusi dalla società di gestione, la Compagnia provvederà ad effettuare, in via automatica, l'investimento previsto in tale/i fondo/i nel fondo Anima Liquidità.

Le quote del fondo Anima Liquidità resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di switch da parte del Contraente.

Successivamente alle operazioni di switch effettuate autonomamente dalla Compagnia, il Contraente ha comunque la facoltà di effettuare, senza costi aggiuntivi ed in qualsiasi momento successivo, operazioni di switch su uno o più fondi esterni/linee tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella Tabella Riepilogativa dei fondi allegata alla Nota Informativa.

Art. 14 bis - Determinazione del valore della quota, valorizzazione della polizza, giorno di riferimento delle operazioni e relativo valore della quota assegnato all'operazione

Determinazione del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di ciascun fondo esterno è rilevato dalla Compagnia quotidianamente ed è determinato dalle singole Società di Gestione /Sicav secondo quanto previsto dagli stralci dei Prospetti Informativi dei fondi esterni.

Il valore della quota è pubblicato sul sito www.skandia.it e sui quotidiani finanziari indicati nei singoli stralci dei Prospetti Informativi dei fondi esterni.

Valorizzazione della polizza

Il contratto è valorizzato in Euro. La valorizzazione della polizza ad una determinata data è effettuata sulla base degli ultimi valori unitari della quota disponibili per ciascun fondo esterno collegato.

Nel caso in cui il fondo esterno abbia valuta di denominazione diversa dall'Euro, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, la Compagnia converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea del giorno di assegnazione del valore della quota relativa alle singole operazioni di investimento, come definito al successivo paragrafo "Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni".

I tassi di cambi rilevati dalla Banca Centrale Europea sono quotidianamente pubblicati su "Il Sole 24 Ore".

Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni.

La Compagnia effettua gli ordini per le operazioni di investimento e di disinvestimento delle quote dei fondi esterni previste dal presente contratto, fatto salvo specifica indicazione, quotidianamente, in ogni giorno lavorativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Assicurazioni, definito "giorno di riferimento".

In caso di giorno non lavorativo, il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente al Contraente, tramite comunicazione sul sito www.skandia.it ed informando la Società distributrice.

La Compagnia effettua le operazioni di investimento e disinvestimento nel giorno di riferimento, sulla base del valore unitario delle quote di ciascun fondo esterno assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav.

Il valore delle quote con cui sono effettuate le operazioni di investimento e disinvestimento è determinato dalle singole Società di Gestione /Sicav, secondo quanto espressamente previsto dai Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni ed indicato nella Tabella Riepilogativa dei fondi allegata alla Nota Informativa, alla colonna "Valore quota assegnato".

In caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili alla Compagnia, sarà assegnato all'operazione il primo valore unitario delle quote successivamente disponibile.

Art. 15 - Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

- in caso di riscatto totale
 - fotocopia del documento di identità in corso di validità del Contraente;
 - fotocopia del codice fiscale del Contraente;
 - Documento di Polizza in originale ed eventuali appendici in originale oppure originale della dichiarazione di smarrimento sottoscritto dal Contraente;
 - certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente;
 - se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
 - se persona giuridica, visura camerale valida entro i 6 mesi;
 - se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
 - se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio della Compagnia (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE).
- in caso di riscatto parziale
 - fotocopia del documento di identità in corso di validità del Contraente;
 - fotocopia del codice fiscale del Contraente;
 - se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
 - se persona giuridica, visura camerale valida entro i 6 mesi;
 - se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante.
- in caso di decesso dell'Assicurato
 - Documento di Polizza in originale ed eventuali appendici in originale;
 - dichiarazione sostitutiva o atto notorio, ove si dichiara se il defunto abbia lasciato o meno testamento (e quali sono gli eredi legittimi);
 - in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso pubblicato ai termini di legge; se sono stati indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'indicazione degli stessi;
 - certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;
 - certificato di decesso dell'Assicurato;
 - nel caso di Beneficiario minorenni o incapace, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta;
 - fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari;
 - se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
 - se persona giuridica, visura camerale valida entro i 6 mesi;
 - se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
 - se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio della Compagnia (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE).

La Compagnia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

In caso di decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 16 - Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 17 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte del Contraente né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio.

Se il Contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto e pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta indirizzata alla Compagnia e sottoscritta in originale dal Contraente, o disposte per testamento.

Art. 18 - Cessione

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art. 1406 c.c..

Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza.

La Compagnia ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul Documento di Polizza o su appendice.

La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c..

Art. 19 - Pegno

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiara-

zione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente la Compagnia ha l'obbligo di annotare sul Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Dal momento della ricezione dell'atto di pegno, la Compagnia si atterrà alle condizioni indicate nel medesimo e, in ogni caso, non farà luogo ad alcun pagamento se non previo benestare scritto del creditore pignoratizio.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 20 - Legge del contratto

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti tuttavia possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

Art. 21 - Foro competente

A norma di quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229") la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

Art. 22 - Tasse ed imposte

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 23 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Art. 24 - Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

Le presenti Condizioni contrattuali sono state redatte nel gennaio 2011



Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.